COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Piano straordinario per l'occupazione giovanile (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite V e XI del Senato*) (2989);

MARTINAT ed altri: Modifica alla legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti in favore della occupazione giovanile (212) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* . 8, 11, 12, 13 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

PAG.

AZZOLINI LUCIANO 28

BELARDI MERLO ERIASE 8, 18, 23, 25

FERRARI MARTE 18, 19, 24, 27

FLORINO MICHELE 26

FRANCESE ANGELA 3, 11, 15, 26

LECCISI PINO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 11, 12 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

MANCUSO ANGELO 12, 15, 19, 23, 27

ROSSATTINI STEFANO, *Relatore* . 3, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Votazione segreta:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,5.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Rocchi è sostituito dal deputato Righi e il deputato Scotti è sostituito dal deputato Bianchini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Piano straordinario per l'occupazione giovanile (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite V e XI del Senato) (2989); e della proposta di legge Martinat ed altri: Modifica alla legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti in favore dell'occupazione giovanile (212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Piano straordinario per l'occupazione giovanile, già approvato dalle Commissioni permanenti riunite V e XI del Senato nella seduta del 20 giugno 1985; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martinat ed altri: « Modifica alla legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvedimenti in favore della occupazione giovanile ».

Ricordo che, nella seduta del 24 luglio scorso, la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che sono nel frattempo pervenuti i pareri delle Commissioni I e V, il primo sotto forma di « nulla osta », il secondo favorevole con condizioni.

Propongo quindi, sulla base degli accordi intercorsi in sede di Comitato ristretto, che la Commissione deliberi lo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 5, commi 1 e 3, e 7, del disegno di legge n. 2989 « Piano straordinario per l'occupazione giovanile », con il medesimo titolo (e il nuovo numero 2989-*ter*); la restante parte del disegno di legge assumerebbe il seguente nuovo titolo: « Modificazioni ed integrazioni del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali » (e il nuovo numero 2989-*bis*), che dovrà costituire l'occasione per una revisione complessiva della legge n. 863, dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva in corso.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Invito il relatore, onorevole Stefano Rossattini, ad illustrare il testo degli articoli testé stralciati, elaborato dal Comitato ristretto.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. È significativo che alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo l'impegno della finanziaria, la nostra Commissione ponga nuovamente mano a questo provvedimento legislativo, come segno tangibile della volontà delle forze politiche di offrire un contributo determinante per affrontare uno dei problemi più drammatici del nostro paese.

Le analisi del problema occupazionale trascendono quelle prettamente congiunturali e chiamano in causa scelte di natura tecnica, economica e sociale profondamente intrecciate tra loro. Nella fase attuale, esse sono avvertibili come pienamente operanti, tanto da concorrere a definire l'ipotesi di una svolta epocale nella quale la vicenda umana appare calata. L'acquisizione di questa consapevolezza obbliga a considerare il problema della disoccupazione come una dura evidenza conseguente a fenomeni complessi e tale da rendere inadeguato il riferimento agli abituali strumenti utilizzabili per consentirne il superamento.

Se di svolta epocale si tratta, anche di fronte al lavoro si rende necessario un radicale cambiamento di mentalità e di approccio culturale, che possa permettere la definizione di nuove linee adatte ad assicurare un'organizzazione a misura d'uomo.

È noto che in Italia la disoccupazione è soprattutto giovanile, ed è assolutamente doveroso indicare una serie di misure di emergenza, nella chiara consapevolezza del potere gravemente destabilizzante, in termini sociali e politici, contenuto in un tasso di disoccupazione giovanile che oggi è fissato intorno al 30 per cento e che in talune regioni risulta addirittura superiore.

In questo contesto si delinea la necessità di interventi precisi che si collochino in linea con la rifondazione e la riproposizione di una nuova cultura del lavoro, nell'ambito della quale venga ridefinito il rapporto che lega l'uomo alla propria opera ed ai propri simili, in un sistema di contributi reciprocamente collegati.

Il provvedimento al nostro esame si inserisce nel quadro dei contratti di formazione-lavoro: questo tipo di rapporto è presente e diffuso in quasi tutti i paesi europei, dove è usato come principale strumento di avviamento dei giovani al lavoro, ed ha il duplice risultato di incidere positivamente sull'occupazione giovanile e di realizzare una saldatura formativa tra scuola ed azienda.

L'applicazione in Italia dell'articolo 3 della legge n. 863 ha dato risultati interessanti in termini di numero di assunzioni, molto meno in termini di formazione.

Il lavoro da noi compiuto in sede di Comitato ristretto, al quale il presidente ha accennato all'inizio della seduta, ci ha portati a stralciare gli articoli 4 e 6 dell'originario disegno di legge; essi saranno oggetto di un riesame della nostra Commissione, non appena esaurito il lavoro di indagine e di raccolta di elementi che l'ufficio di presidenza ha opportunamente stabilito ed avviato.

Rispetto al testo licenziato dal Senato, in sede di Comitato ristretto abbiamo apportato, sostanzialmente, quattro tipi di modifiche: quelle dovute in conformità al parere della V Commissione bilancio; quelle di carattere meramente letterale, di semplificazione e di chiarimento, quelle riferite ad una migliore definizione della natura specifica del provvedimento e del tipo di disoccupazione su cui intendiamo intervenire; quelle che vanno in direzione di una diminuzione della penalizzazione della manodopera femminile. Nell'apportare il tipo di modifiche che ho ora descritte, abbiamo accolto, in sede di Comitato ristretto, quegli emendamenti che più si avvicinavano al senso delle medesime. Ed è per tale motivo che mi permetto di invitare i colleghi presentatori di altre proposte modificative di ritirarne qualcuna al fine di facilitare il lavoro della Commissione e per fare in modo di concludere in questa seduta l'*iter* del provvedimento.

Pertanto, propongo di adottare il seguente testo a base del seguito della discussione:

ART. 1.

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani – di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 – il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale ed università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento della attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal ministro del tesoro;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;

e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di for-

mazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi del presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a lire 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

9. Con decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento della realizzazione dei progetti e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento ed erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

10. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

11. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma del precedente comma 2. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

12. Periodicamente, e comunque due volte l'anno, il ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della marina mercantile e con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

ART. 2.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti dalla applicazione dei commi 2, 6 e 7 del

medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto – in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 – al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile ».

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al sesto comma dell'articolo 1 della presente legge nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali, individuati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le atre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

ART. 4.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

2. Agli oneri previsti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-

to, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei invitare i presentatori degli emendamenti a valutare la possibilità di ritirarli, almeno in parte, per poter concludere l'*iter* del provvedimento oggi stesso.

ERIASE BELARDI MERLO. Chiedo una breve sospensione della seduta per poter valutare la portata degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendiamo i nostri lavori per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

ERIASE BELARDI MERLO. Signor presidente, vorrei dichiarare, in qualità di presentatrice di diversi emendamenti riguardanti la seconda parte del testo, che condivido l'operato del Comitato ristretto e le decisioni assunte dalla Commissione.

Mi auguro che, sulla base dell'indagine che la Commissione lavoro sta svolgendo relativamente all'attuazione della legge numero 863, si possa pervenire in tempi politici ragionevoli ad un nuovo momento di discussione che porti a modifiche che rendano più consono alla realtà l'istituto di cui agli articoli 4 e 6 del disegno di legge trasmessoci dal Senato.

Pertanto, con tali motivazioni, dichiaro di ritirare fin da ora gli emendamenti che si riferiscono a questa parte del testo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani – di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 – il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale ed università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi

del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento della attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato dal lavoro;

e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi del presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, con contributo mensile di lire 100.000 per ogni

mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a lire 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

9. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento della realizzazione dei progetti e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento ed erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

10. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma del precedente comma 2. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

12. Periodicamente, e comunque due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della marina mercantile e con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Gli onorevoli Mancuso, Francese, Balbo Ceccarelli, Belardi Merlo e Calamida hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: « e loro consorzi », *le seguenti*: « da associazioni con fini sindacali ».

1. 1.

In sede di Comitato ristretto è stato espresso parere contrario sull'emendamento riguardante le associazioni con fini sindacali; pertanto, ritengo opportuno invitare l'onorevole Mancuso a ritirarlo, con riserva di ripresentarlo in sede di revisione della legge n. 863.

ANGELO MANCUSO. Ritiro l'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: « Il ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove », *fino ad* « università », *con*: « le regioni promuovono anche a mezzo di contatti con le università e, coordinate dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con gli enti e gli istituti di ricerca a carattere nazionale ».

1. 10.

Al comma 1, dopo le parole: « legge 25 aprile 1949, n. 264 » *aggiungere*: « ovvero risultino iscritti nelle liste del col-

locamento obbligatorio di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

1. 13.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su ambedue gli emendamenti.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calamida ed altri 1. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Calamida ed altri 1. 13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Francese, Mancuso, Balbo Ceccarelli, Belardi Merlo e Calamida hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo da: « le imprese e gli enti », *fino alla fine, con il seguente*:

« I progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro devono riferirsi a profili professionali particolarmente qualificati e devono contenere la indicazione di un monte ore complessivo, non inferiore al 30 per cento, da destinare all'attività formativa.

Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione alla commissione regionale per l'impiego che ne rilascia certificazione pubblica previo esame finale del lavoratore ».

1. 2.

I proponenti insistono ?

ANGELA FRANCESE. Insistiamo sul nostro emendamento, perché crediamo che questo sia il punto più significativo del provvedimento al nostro esame. Vi è stata una lunga discussione in sede di Comitato ristretto e, da parte del relatore e del Governo, sono state portate avanti argomentazioni abbastanza serie per sostenere l'impossibilità, in questa fase, di certificare il livello formativo.

È vero, le difficoltà esistono, ma è anche vero che il limite maggiore che è stato registrato per quanto riguarda, ad esempio, la gestione dei contratti di cui alla legge n. 863, limite che abbiamo verificato anche attraverso audizioni e contatti con varie organizzazioni, nonché sulla base del rapporto che l'ISFOL ha stilato relativamente al primo anno di gestione della legge n. 863, è proprio relativo a questo punto, cioè alla certificazione della attività formativa del contratto di formazione-lavoro.

Tale questione potrebbe essere risolta nell'ambito di un mutamento generalizzato delle strutture pubbliche che il Governo gestisce per questa operazione.

Se si provvedesse rapidamente alla costituzione delle agenzie del lavoro in tutte le regioni, dotando così di una struttura tecnica le commissioni regionali dell'impiego, ci si metterebbe nelle condizioni di fornire le certificazioni di cui si parla. Fino a quando le agenzie del lavoro non funzioneranno e le commissioni regionali dell'impiego non potranno quindi usufruire di questa struttura tecnica, non saremo in grado di fornire le certificazioni.

Credo che questo sforzo debba essere compiuto, perché di fronte all'impossibilità di ottenere la certificazione dell'attività formativa, i contratti di formazione e lavoro si svuotano della maggior parte del loro significato.

Per queste ragioni manteniamo l'emendamento. Anche se esso non dovesse essere affrontato, resterebbe in ogni caso l'esigenza principale di modificare la legge n. 863.

PRESIDENTE. Devo ricordare ai colleghi che qualunque emendamento richiedesse nuove spese comporterebbe la necessità di ripercorrere una parte dell'*iter* del provvedimento, con la richiesta di un nuovo parere della Commissione bilancio. Dico ciò come elemento ulteriore di riflessione.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Signor presidente, non posso non dichiararmi d'accordo sul concetto di fondo espresso dall'onorevole Francese. Del resto, questo problema ha occupato una parte non secondaria del lavoro del Comitato ristretto. La formulazione dell'emendamento mi rende, però, perplesso e mi fa esprimere un parere sostanzialmente contrario. Infatti, il lavoro del Comitato ristretto ha portato ad una migliore definizione della scelta a monte. Quando affermiamo che i progetti debbono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche formazioni professionali da acquisire, noi sottolineiamo la natura particolare del contratto che si viene a stipulare e la validità qualitativa del tipo di esperienza formativo-lavorativa che un giovane acquisisce attraverso questi contratti. Proprio per tale ragione, questo tipo di esperienza non è paragonabile a quella dei corsi, per la quale molto più prevedibile e più agevole è la certificazione finale in termini di monte-ore dedicate alla formazione e di qualificazione acquisita.

Nel caso in esame si tratta, invece, di progetti di formazione inseriti all'interno di un'esperienza lavorativa, nell'ambito della quale il tempo di formazione è difficilmente distinguibile dal tempo dedicato al lavoro.

Sono d'accordo con l'onorevole Francese nel senso che rimane il problema di fondo, ma esso deve essere visto nell'ambito delle modifiche della legge n. 863, riesaminando il tipo di rapporto che si viene a stabilire con il contratto di formazione e lavoro.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo condivide le argomentazioni espresse dal relatore; pur essendo d'accordo circa l'opportunità di prevedere una certificazione, allo stato esprime un parere contrario.

ANGELO MANCUSO. Confermo il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente all'emendamento ribadendo le motivazioni di fondo che ci hanno indotto a ciò.

Alcune argomentazioni del relatore non mi sembrano convincenti. Abbiamo forti perplessità, perché ritenevamo che un provvedimento straordinario come questo che stiamo per « varare » avesse come obiettivo generale il problema della formazione di profili professionali particolarmente qualificati, mentre nel testo questo elemento risulta assai annacquato. Questa è la ragione per la quale ritenevamo che il provvedimento assumesse una certa importanza, al fine di giustificare anche la straordinarietà delle ingenti risorse che vengono messe in campo per queste attività.

Mi rendo conto dell'obiezione mossa dal relatore, però ci sono alcuni progetti che riguardano la formazione di profili particolari che, se ci fosse stata volontà politica da parte della Commissione, avrebbero potuto giustificare nel corso dell'attività formativa un monte-ore da dedicare all'attività teorica; quanto meno, sarebbe stato possibile rinviare l'approvazione di questi progetti alla fissazione di un monte-ore da dedicare alla attività formativa teorica.

Insisto sull'utilità di poter accedere, per quanto riguarda il concorso formativo, ad una certificazione pubblica, specialmente in situazioni come quelle del Meridione, che ho sempre come punto di riferimento, essendo io meridionale. In queste regioni un certificato, un'attestazione possono infatti essere ben utilizzati come apertura di una certa fascia di disoccupati al mondo del lavoro.

Le difficoltà che esistono per quanto riguarda la possibilità materiale di organizzare un'attività del genere presso le commissioni regionali del lavoro mi

convincono, ma fino ad un certo punto. Anche in questo settore avrebbe potuto essere sperimentato qualcosa di nuovo.

Mi auguro che i temi sui quali ci siamo soffermati possano essere recuperati in sede di revisione della legge n. 863, quando la Commissione riterrà opportuno e possibile farlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Francese ed altri 1. 2, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: « Al ministro del lavoro e della previdenza sociale » *con*: « Alla commissione regionale per l'impiego ».

1. 11.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calamida, Pollice e Tamino 1. 11, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il 1 comma, aggiungere il seguente: « I progetti di assunzione, di cui al comma precedente, possono anche essere promossi da università e enti o istituti di ricerca a carattere nazionale e prevedere la realizzazione, mediante convenzioni, con imprese e enti pubblici economici e loro consorzi ».

1. 31.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giorgio Ferrari 1. 31, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « Una percentuale minima del totale delle ore previste dal contratto di formazione e lavoro, non inferiore al 20 per cento, sarà riservata ad un'attività di formazione promossa direttamente dalle regioni d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, che avranno cura di acquisire i dati relativi ai fabbisogni formativi dei lavoratori in relazione alle prospettive di realizzazione di contratti di formazione e lavoro per settori produttivi e per gruppi di professioni. Tale attività di formazione potrà essere integrata da una formazione aggiuntiva gestita direttamente dalle imprese, dagli enti pubblici economici e loro consorzi ».

1. 12.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calamida ed altri 1. 12, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « Al termine del periodo previsto di formazione e lavoro, il comitato re-

gionale per l'impiego rilascerà al giovane, qualora ne abbia dimostrato la capacità, una certificazione del livello professionale raggiunto ».

1. 30.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calamida ed altri 1. 30, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento: :

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « Le imprese e gli enti pubblici economici, qualora propongano progetti nei quali beneficiari siano almeno parzialmente i soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 2 aprile 1968, numero 482, sono tenuti ad elaborare i contenuti formativi ed operativi dei progetti medesimi con i rappresentanti pubblici e privati convenzionati dai centri di formazione professionale operanti in sede locale e ad ottenere il parere favorevole delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede locale ».

1. 14.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calamida ed altri 1. 14, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1.-*bis*. « Nei progetti di cui all'articolo 1 punto 1 deve essere rispettato nelle richieste di avviamento nominative per i contratti di formazione e lavoro lo stesso rapporto percentuale tra uomini e donne esistente complessivamente tra gli iscritti negli uffici di collocamento della regione ».

1. 15.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calamida ed altri 1. 15, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente*: « Per meglio garantire l'effettiva parità tra uomo e donna nel collocamento al lavoro, ai membri della commissione regionale per l'impiego previsti dall'articolo 4 della legge n. 863 del 1984 si aggiunge un consigliere di parità designato dal consiglio della regione interessata ».

1. 16.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calamida ed altri 1. 16, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Mancuso, Francese e Calamida hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

1. 3.

ANGELO MANCUSO. Dichiaro di ritirare questo emendamento confermando peraltro le perplessità già espresse.

PRESIDENTE. L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« I progetti di assunzione di cui al comma precedente, possono essere anche promossi da università ed enti o istituti di ricerca a carattere nazionale, e prevedere la realizzazione, mediante convenzioni, con imprese ed enti pubblici economici e loro consorzi ».

1. 31.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giorgio Ferrari 1. 31, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « Con qualifica non inferiore a dirigente generale ».

1. 41.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 1. 41.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

1. 17.

Sopprimere il comma 3.

1. 17-*bis*.

L'onorevole Francese ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 4.

1. 15.

ANGELA FRANCESE. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

1. 17-*ter*.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. I sussidi relativi all'attuazione della presente legge saranno suddivisi tra le diverse regioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fermo restando la suddivisione dei contratti di divisione lavoro di cui al punto 1 dell'articolo 1 della presente legge, in misura direttamente proporzionale al valore assoluto della disoccupazione giovanile nelle singole regioni.

Ai fini dell'approvazione dei progetti hanno priorità;

a) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione;

b) i progetti che si riferiscono a profili professionali particolarmente qualificati;

c) i progetti che prevedono anche la assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio;

d) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni mag giormente rappresentative sul piano nazionale ».

1. 18.

Sostituire il quarto capoverso del comma 5 con il seguente:

« I progetti che prevedono anche l'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio ».

1. 19.

Al comma 6 sostituire le parole: « un contributo pari al 15 per cento » *con le parole*: « un contributo pari al 20 per cento ».

1. 23.

Al comma 6 sopprimere le parole da « Il contributo è elevato al 20 per cento » *fino a* « fibre ottiche ».

1. 22.

Al comma 6 sostituire le parole: « i contributi del presente comma sono pari rispettivamente al 30 e al 40 per cento », *con le parole*: « il contributo del presente comma è pari al 30 per cento ».

1. 21.

Al comma 6 sopprimere le parole: « per le imprese ubicate nei territori », *fino alla fine del comma.*

1. 20.

Aggiungere, alla fine del comma 6, il seguente:

« Ai progetti comprendenti almeno parzialmente quali soggetti beneficiari i lavoratori appartenenti alle categorie previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 2 aprile 1968 n. 482 verrà riconosciuto indipendentemente dal settore merceologico e dalla ubicazione delle imprese un contributo pari al 40 per cento della retribuzione spettante a ciascun lavoratore in applicazione del contratto collettivo di categoria ».

1. 24.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: « dai rappresentanti delle regioni », *con le parole*: « da due rappresentanti per ciascuna delle regioni ».

1. 33.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 34.

Al secondo periodo del comma 6, sopprimere le parole da: « che operano nei settori di informatica » *fino alla fine, con le seguenti*: « che operano nei settori ad alta tecnologia da individuarsi ogni 12 mesi con delibera del CIPI ».

1. 35.

All'ultimo periodo del comma 6, sostituire le cifre: « 30 per cento, 40 per cento », *con le cifre*: « 25 per cento, 30 per cento ».

1. 36.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere contrario su tutti questi emendamenti.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Anche il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 17, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 17-*bis*, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 17-*ter*, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 18, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 19, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 23, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 22, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 21, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 20, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 24, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 33, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 34, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 35, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 36, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e della legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal sesto comma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti ».

1. 39.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*, Né l'articolo 3 della legge n. 863 del 1984, che regolamenta – come è noto – l'istituto dei contratti di formazione e lavoro, né il piano straordinario per l'occupazione giovanile, nel testo attualmente all'esame della Commissione, contengono alcuna disposizione in merito ad una questione che condiziona la possibilità di assunzione con il contratto di formazione e lavoro da

parte delle aziende tenute al versamento dei contributi previdenziali alle gestioni sostitutive, integrative ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria. Secondo quanto previsto dalla maggior parte degli ordinamenti particolari che regolano le predette gestioni, sono esclusi dall'iscrizione alle stesse, tra l'altro, i lavoratori assunti per attività di carattere temporaneo.

Da una interpretazione restrittiva delle suddette norme speciali (una interpretazione, cioè, che non tenga conto che l'istituto in esame è espressione di una tendenza innovativa del legislatore, diretta ad adeguare il tessuto normativo ai progressivi mutamenti del sistema economico e sociale), potrebbe ritenersi che la natura del contratto di formazione-lavoro vada assimilata a quella dei preesistenti tipi di rapporto a termine, con il conseguente versamento dei contributi previdenziali all'Assicurazione generale obbligatoria e non al Fondo speciale di pertinenza per tutto il periodo da trascorrere a formazione e lavoro.

Ciò comporterebbe che, a seguito della conversione del rapporto di formazione e lavoro a tempo indeterminato (è questo, come è noto, il caso normalmente ricorrente, in piena coerenza con le finalità che il legislatore ha inteso attribuire allo istituto), il giovane, al fine di percepire una unica pensione, dovrà, in base alla disciplina prevista da taluni fondi speciali, gravarsi di un ingiustificato onere economico per il ricongiungimento nella gestione di pertinenza del periodo trascorso a formazione e lavoro e assicurato presso l'Assicurazione generale obbligatoria. Oltretutto, tale onere risulterà notevolmente più elevato rispetto alla fattispecie di ricongiungimento di periodi trascorsi, a causa della contribuzione ridotta – rispetto alle misure ordinarie –, che viene versata per l'assunto con contratto di formazione e lavoro. Con l'emendamento proposto, si intende ovviare, pertanto, alla possibilità del verificarsi di tale situazione che, come dianzi ampiamente evidenziato, produce effetti sfavorevoli per i soli lavoratori.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nella sostanza, l'emendamento del relatore introduce una norma di salvaguardia tendente a legittimare l'atipicità di alcuni rapporti. Per questa ragione, il parere del Governo è favorevole all'emendamento in questione.

MARTE FERRARI. Debbo dire che la portata della disposizione contenuta nell'emendamento del relatore non mi appare molto convincente, nel senso che i contratti di formazione e lavoro – stando almeno alla situazione complessiva attuale – non sembra possano di fatto realizzarsi nelle ipotesi previste dall'onorevole Rossattini. Trovo quindi un po' speciosa l'osservazione del rappresentante del Governo, in quanto non comprendo come egli possa giudicarla « una norma di salvaguardia tendente a legittimare l'atipicità di alcuni rapporti ».

Per le considerazioni esposte, riterrei opportuno approfondire le motivazioni esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo, motivazioni che al momento non permettono di ritenere fondata la sostanza dell'emendamento.

PRESIDENTE. Credo che la norma proposta dal relatore tenda ad evitare, nella sostanza, ricongiunzioni delle posizioni assicurative, onerose per i lavoratori.

ERIASE BELARDI MERLO. Ho precedentemente dichiarato che la nostra adesione, sia in Comitato ristretto sia in Comsione, allo stralcio rispetto al testo originario, deriva dal fatto che ci rendiamo effettivamente conto della necessità di un tempo maggiore per raccogliere gli elementi risultanti dall'indagine sullo stato di applicazione della legge n. 863, per verificare le modifiche da apportarvi.

Ho ascoltato attentamente le motivazioni ulteriori addotte dal presidente dopo quelle dell'onorevole Rossattini, tuttavia ritengo, a proposito di questioni previdenziali insorte dal momento in cui è stato introdotto questo nuovo istituto giuridico, che esso ne comporti anche molte altre, e non le cito esclusivamente per ragioni di brevità.

Sono questi i motivi per cui ci asteniamo sull'emendamento del relatore, in quanto riconosciamo l'esistenza del problema ma, allo stesso tempo, avremmo voluto che tali questioni previdenziali fossero risolte complessivamente in un prossimo provvedimento legislativo.

MARTE FERRARI. Concordo con quanto detto dall'onorevole Belardi Merlo; vorrei far presente che si potrebbe avere il caso di due lavoratori, uno con e uno senza contratto di formazione-lavoro, assunti per periodi di tempo determinato, uno per legge venga assicurato all'INPS pur essendo dipendente, ad esempio, di un ente iscritto alla CPDEL, mentre l'altro debba essere assicurato, sempre in esempio, direttamente alla CPDEL. Ciò deve rendere visibile la contraddizione e la mancanza di parità nelle due situazioni.

Allora, poiché l'istituto del trasferimento della posizione assicurativa per effetto della legge n. 29 o in base ad altre norme precedenti è possibile...

PRESIDENTE. È oneroso!

MARTE FERRARI. È oneroso per tutti, anche per chi è assunto negli enti locali a tempo determinato. Il relatore dovrebbe riflettere e ritirare l'emendamento, in quanto le norme devono valere per tutti, non solo per chi ha un tipo speciale di rapporto di lavoro, esclusivamente di formazione.

La fotografia che mi sono permesso di rendere visibile in modo elementare mi porta a considerare che sarebbe opportuno ritirare l'emendamento, riproponendo la questione nella sede più idonea, cioè la riforma del sistema pensionistico, in modo da rivedere anche queste situazioni, ma in condizioni di parità per tutti.

Il gruppo socialista è contrario all'emendamento non tanto in riferimento alla sostanza, quanto per la discriminazione che produrrebbe nei confronti di chi ha rapporti di lavoro diversi dalla formazione-lavoro.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho motivi per non mantenere l'atteggiamento precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 39 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Mancuso, Francese e Calamida hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 8.

1. 8.

ANGELO MANCUSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 8.

1. 25.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 25, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 9 sopprimere le parole: « a norma del comma 2 ».

1. 26.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 26, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 9 sopprimere le parole: « nonché le modalità di erogazione delle spese suddette ».

1. 37.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 37, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emedamento:

Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: « escluse le eventuali spese di trasporto e di soggiorno, ove previste e specificate nei progetti ».

1. 38.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 38, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 11 sostituire le parole: « il ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione », *con le parole*: « la Commissione regionale per l'impiego ».

1. 27.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 27, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 11, sopprimere le parole: « a norma del comma 2 », *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « e il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto. Qualora il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenti il corso di formazione professionale o, comunque, si assenti per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione e lavoro si risolve a tutti gli effetti ».

1. 28.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 28, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 13, aggiungere il comma 13-bis: « I datori di lavoro che assumono giovani ai sensi della presente legge, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito ».

1. 29.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 29, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 12, dopo la parola: « lavoratori », *aggiungere le seguenti*: « e dei datori di lavoro ».

1. 40.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* L'emendamento tende ad inserire anche le associazioni dei datori di lavoro fra i soggetti partecipanti all'esame del piano straordinario per l'occupazione.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 40, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 9, dopo la parola: « progetti », *aggiungere la seguente*: « approvati ».

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti dalla applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto – in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 – al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile ».

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al sesto comma dell'articolo 1 della presente legge nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali, individuati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 7.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calamida ed altri 3. 7, soppressivo dell'intero articolo, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Belardi Merlo e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole « 20 », *con*: « 15 », e « 25 », *con* « 20 ».

3. 2.

Gli onorevoli Mancuso e Calamida hanno presentato l'emendamento 3. 4, di identico tenore.

ERIASE BELARDI MERLO. Ritiro l'emendamento 3. 2.

ANGELO MANCUSO. Anch'io ritiro lo emendamento 3. 4.

PRESIDENTE. L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo dalle parole: « il predetto contributo », *fino alla fine del comma.*

3. 5.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario a questo emendamento.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giorgio Ferrari 3. 5, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

3. 6.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario a questo emendamento.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giorgio Ferrari 3. 6, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: « sono concessi a quei datori di lavoro che mantengono in servizio », *aggiungere le parole*: « i lavoratori assunti attraverso le liste speciali del collocamento obbligatorio di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a ».

3. 8.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Belardi Merlo e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 3 sopprimere le parole: « proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale ».

3. 3.

Ricordo che in sede di Comitato ristretto la proposta fu esaminata e si ritenne, a maggioranza, di non poterla accogliere. Si tratta dell'emendamento che tende ad eliminare la riduzione proporzionale del contributo, prevista per i lavoratori a tempo parziale. Al di là della precisione delle parole, il concetto della riduzione proporzionale è rimasto. Debbo ricordare che tale proposta è funzionale rispetto alla posizione del gruppo comunista, ma non ha trovato accoglimento da parte della maggioranza del Comitato ristretto. Tale posizione tendeva a vietare che questi contratti potessero essere anche a tempo parziale.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Sono contrario.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

ERIASE BELARDI MERLO. Signor presidente, manteniamo l'emendamento perché

francamente non riusciamo a comprendere come nel nostro ordinamento giuridico possa essere introdotta una fattispecie di commistione fra più istituti del genere. Noi, di recente, abbiamo regolamentato il contratto a tempo parziale e ora riconosciamo la necessità di tornare su questa regolamentazione per una serie di problemi che sono sorti dopo l'approvazione del provvedimento e di cui conoscevamo l'esistenza. Infatti, nel momento in cui è stata approvata la disciplina del contratto a tempo parziale, noi abbiamo operato in maniera caotica. Tutti ricordano i ripetuti decreti-legge e la situazione di difficoltà che si era creata allo interno della nostra Commissione.

Nel momento in cui abbiamo disciplinato l'istituto del contratto a tempo parziale, noi abbiamo indicato la necessità di un esame approfondito e meditato di tutti gli aspetti, connessioni e collegamenti di tale disciplina, ma ciò non è avvenuto. Ora, dopo aver condiviso la necessità di non modificare, nell'ambito del provvedimento al nostro esame, l'istituto del contratto di formazione e lavoro, si introduce ad esso una modifica sostanziale.

Siamo stati tutti d'accordo sull'opportunità che i contratti di formazione e lavoro rimanessero tali e non fossero trasformati, nella sostanza, in contratti a tempo parziale al fine di poter ottenere i benefici dello Stato, ed è auspicabile che ciò sia mantenuto. Si propone, invece, di introdurre ora una norma secondo la quale il contratto di formazione lavoro può essere anche a tempo parziale, creando, per altro, gravi problemi ai fini della determinazione e del calcolo della retribuzione pensionabile, i cui contributi sono ridotti. Come abbiamo sentito nel corso delle audizioni che abbiamo svolto, esiste poi una problematica anche di natura previdenziale.

Io mi domando inoltre come possa essere strutturato un contratto di formazione e lavoro a tempo parziale: potrebbe essere riferito anche ad una o due ore al giorno? Sarebbe allora un contratto di formazione e lavoro molto strano...

In base alle considerazioni che ho svolto (che possono anche apparire un po' farraginose, ma mi sembrano serie), il gruppo comunista propone di modificare il riferimento al tempo parziale, perché, se vogliamo introdurre dei correttivi, dobbiamo tornare sia sul contratto di formazione e lavoro, sia sul contratto a tempo parziale, il che potrà avvenire in altra circostanza.

Mi permetto di rivolgere un caloroso invito al relatore perché valuti queste considerazioni. Il nostro non è un emendamento « di bandiera », non si tratta di un emendamento che abbiamo presentato in più per caratterizzarci, ma di un emendamento ampiamente motivato.

MARTE FERRARI. Signor presidente, come abbiamo affermato in precedenza, è opportuno non introdurre in questa sede innovazioni in alcune materie. In sede di Comitato ristretto questi problemi sono stati discussi abbastanza ampiamente.

Nel testo originario, in effetti, era previsto anche che il contratto di formazione e lavoro potesse essere a tempo parziale, ma questo riferimento è stato eliminato. Il contributo di cui stiamo parlando interviene alla conclusione del periodo di formazione, quindi in un periodo successivo al superamento dell'instabilità dell'impiego. In altri termini, dopo il contratto di formazione si prevede il mantenimento del contributo per l'ulteriore periodo di un anno (potremmo anche non dare nulla, nel senso di limitare il contributo al periodo relativo al contratto di formazione e lavoro), a condizione che venga eliminato lo stato di precarietà e si produca l'assunzione a tempo indeterminato. Se l'assunzione avviene a tempo parziale, l'onere viene proporzionalmente ridotto. Ciò mi sembra equo e mi permetto quindi di sollecitare una ulteriore riflessione, come è già avvenuto in Comitato ristretto.

Il gruppo socialista è pertanto favorevole al testo elaborato dal Comitato e, quindi, contrario all'emendamento del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Sono grato all'onorevole Marte Ferrari non solo per le conclusioni, che condivido, ma anche per le motivazioni che ha addotto e che sono puntualissime: la riduzione proporzionale all'eventuale rapporto a tempo parziale è riferita esclusivamente al mantenimento del rapporto stesso a tempo indeterminato. Il gruppo comunista aveva chiesto che venisse eliminato l'istituto del tempo parziale per i contratti di formazione, ma ciò è avvenuto.

Rinnovando il mio ringraziamento all'onorevole Marte Ferrari per la chiarezza della sua esposizione, chiedo agli onorevoli Belardi Merlo e Francese se non ritengano, dopo queste precisazioni, di ritirare l'emendamento.

ERIASE BELARDI MERLO. Ritiriamo lo emendamento 3. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART, 4.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

2. Agli oneri previsti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Il relatore, onorevole Rossattini, in ottemperanza ad una condizione posta dalla V Commissione, in relazione all'*iter* del disegno di legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede a carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni, dalla legge per la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Pongo in votazione l'emendamento Calamida ed altri, interamente soppressivo dell'articolo.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento del relatore.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previ-

sti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

Gli onorevoli Belardi Merlo e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5. 1.

Gli onorevoli Mancuso e Calamida hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5. 2.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5. 4.

Gli onorevoli Calamida, Pollice e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5. 3.

Trattandosi di identici emendamenti, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*È approvato*).

Gli emendamenti Belardi Merlo, Mancuso, Giorgio Ferrari e Calamida, sono pertanto respinti.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

ANGELA FRANCESE. Il testo che ci apprestiamo a votare, pur non essendo quello che il gruppo comunista avrebbe voluto, è sicuramente diverso rispetto a quello inizialmente al nostro esame, avendo stralciato la parte relativa alle modifiche della legge n. 863. Essa costituirà oggetto di un altro provvedimento di legge; esprimo l'augurio che tutti i gruppi politici ne portino a rapido compimento l'*iter*, ovviamente recependo le indicazioni che andremo ad acquisire dalle audizioni e dalle verifiche che stiamo compiendo.

Cercherò adesso di spiegare brevemente le ragioni che inducono il mio gruppo a votare a favore di questo provvedimento che, pur risultando dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 dell'originario disegno di legge, ne conserva lo stesso titolo, ovverossia « Piano straordinario per l'occupazione giovanile ».

Va anzitutto sottolineato, a mio avviso, il fatto che la materia in esame sia oggetto di un disegno di legge e non di un decreto-legge. Ciò dimostra, infatti, che non vi è la necessità di utilizzare questo strumento quando vi è la reale volontà di affrontare concretamente un problema.

Il voto favorevole del gruppo comunista è altresì motivato dalla constatazione che il provvedimento viene a realizzare una iniziativa attiva il cui fine è soprattutto quello di favorire nuova occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, e riferita a giovani con profilo professionale medio-alto.

Certo, non sappiamo ancora se nella gestione concreta del provvedimento sarà possibile aderire perfettamente alle finalità che lo caratterizzano. È anche per tale motivo che il gruppo comunista, non considerando chiuso il discorso con l'approvazione del testo che ci accingiamo a votare, si appresta a seguirne con attenzione la sua pratica attuazione.

MICHELE FLORINO. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si dichiara favorevole al testo in esame, con il quale il Governo cerca di dare, in parte, una soluzione al grosso problema dell'occupazione giovanile. Ciò premesso, devo comunque aggiungere che il contenuto di questo provvedimento non può non suscitare in noi qualche perplessità, dal momento che in talune parti si limita a ripetere monotonamente il contenuto della legge n. 285,

che tanti guasti ha causato, e che certo non ha avviato quel processo di inserimento dei giovani nell'attività produttiva del nostro paese.

Un'altra preoccupazione ci deriva dal fatto che il provvedimento privilegia i giovani diplomati e laureati, non andando alla ricerca di altre attività lavorative atte a favorire anche categorie che non possono accedere a scuole di alto livello. E ciò appare tanto più singolare se si considera che anche la legge n. 863 promuove lo sviluppo dell'attività giovanile in settori per i quali sono richiesti, ugualmente, giovani diplomati e laureati, cioè con figure professionali di alto livello.

Invitiamo quindi il Governo ad affrontare in modo diverso il problema della occupazione giovanile, soprattutto guardando alle regioni del meridione, dove il problema non può certo trarre soluzione da provvedimenti quali quello al nostro esame.

Voteremo a favore di questo disegno di legge con l'augurio, però, che non solo ne sia seguita attentamente l'attuazione, ma che correzioni siano apportate in relazione a ciò che scaturirà dal processo di avviamento al lavoro dei giovani in cerca di occupazione.

MARTE FERRARI. Prendiamo atto del lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito delle finalità che ci eravamo proposti anche nei dibattiti più generali intorno ai problemi delle iniziative per la formazione professionale, in modo da stabilire obiettivi più concreti in questa direzione, cercando di limare e di elaborare norme che permettano un percorso più agile e più preciso.

Nell'articolo 1 si coglie il segno più concreto di una indicazione costruttiva che certamente, come diceva la collega Francese, dipenderà anche e soprattutto dai soggetti che sono tenuti ad applicare una norma che potrebbe essere più puntuale e più consona alle attese.

Mi permetto di aggiungere che se non si infonde qualche vena di idealità e di tensione, oggi a mio parere molto importante, credo diventi difficile affrontare questi grossi problemi. Tutto ciò in riferimento alla ricerca di soluzioni per i giovani, per dare risposta alla domanda di lavoro in Italia.

I pochi articoli del provvedimento rappresentano un passo avanti, pur con tutti i loro limiti, in quanto certamente non possono affrontare e risolvere tutte le questioni: ad esempio, un limite è rappresentato dal vincolo dei 40 mila giovani che potranno essere inseriti in attività lavorative.

Dobbiamo dare atto del lavoro svolto dalla Commissione, anche se bisogna rilevare che esiste ancora un certo disinteresse per i problemi che stiamo affrontando. Se a livello legislativo abbiamo un compito, cioè quello di tener conto delle difficoltà del paese, occorre che questo si traduca anche in lavoro, impegni e risposte concrete. Se pure vi è un po' di delusione, rispetto ad essa le risposte positive e democratiche sono nel nostro paese più elevate e forti anche della quota di disinteresse.

Ritengo che il provvedimento potrà essere rapidamente approvato anche al Senato, così da dare puntuale verifica di un certo modo di procedere per venire incontro alle istanze dei giovani e delle imprese, per arginare in parte la domanda drammatica di lavoro.

ANGELO MANCUSO. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento, pur confermando le perplessità che abbiamo avuto occasione di esprimere nel corso dell'esame del testo, per dare comunque ad esso la possibilità di essere attivato. Le nostre perplessità derivano non soltanto dalla risposta parziale che riteniamo venga data, come è accaduto in precedenza, al problema della disoccupazione nel Mezzogiorno, ma soprattutto da una serie di riserve che abbiamo già avuto modo di avanzare.

Tra tali riserve evidenziamo soprattutto quella che riguarda l'accentramento della valutazione di tutti i progetti di for-

mazione e lavoro, che avremmo invece preferito venissero gestiti dalle commissioni regionali per l'impiego, in modo particolare perché ogni commissione conosce meglio la realtà esistente nelle proprie aree e le esigenze ed i bisogni di quelle zone. Ci siamo battuti per questo, ma la maggioranza ha voluto la presente struttura del provvedimento.

Altre perplessità concernono la poca chiarezza esistente circa l'obiettivo di fondo, cioè quello di incentivare la professionalità nel Mezzogiorno per i profili professionali di alta tecnologia e di alta qualificazione. Tutto questo mi sembra che risulti abbastanza annacquato nel testo che ci accingiamo a votare.

Pur con tutte queste riserve, il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento, ridimensionato rispetto al testo originario, perché nel corso del dibattito è emersa la volontà, da parte di tutti i gruppi, di affrontare in sede di revisione della legge n. 863 i problemi rimasti inevasi finora e che attendono risposte più organiche, sia per l'obiettivo della creazione di maggiori posti di lavoro nel sud, sia e soprattutto per non creare confusione tra i vari istituti della formazione-lavoro, del *part time*, ed in particolar modo dell'apprendistato.

LUCIANO AZZOLINI. Svolgerò poche considerazioni per esprimere il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento al nostro esame.

In primo luogo, vi è la consapevolezza delle difficoltà che tutte le forze politiche hanno manifestato nell'affrontare il grave problema dell'occupazione, soprattutto giovanile. Possiamo avanzare perplessità sugli strumenti che vengono adottati, ma non possiamo andare avanti con i discorsi se essi non diventano propositivi. Il problema è di enormi proporzioni, ha trovato le forze politiche e sociali spesso impreparate di fronte ad un fenomeno che ha assunto, a livello europeo e mondiale, dimensioni vastissime.

Siamo d'accordo sul fatto che il provvedimento presenti carenze anche sul piano dell'impostazione, poiché sicuramente non scioglie tutti i nodi; credo, però, che esso si ponga in un'ottica di costruzione, cioè di ricerca di soluzioni che non siano meramente assistenziali, e quindi si muova in una direzione sicuramente positiva. Il dato che mi sembra importante, al di là dell'aspetto puramente politico, è la convergenza dei partiti per cercare di lavorare più sulla « cornice » della normativa, per liberare il provvedimento da tutta una serie di orpelli che l'avrebbero reso più farraginoso nelle fase applicativa. Quindi, ci si è mossi cercando di affrontare i punti di riferimento generali del problema. E credo che su questo terreno siano stati compiuti dei passi avanti, poiché sono stati tenuti presenti criteri che alla fine potranno dare risultati positivi. Mi riferisco alle aree di riferimento, al problema dell'occupazione femminile, al tentativo di dare spazio all'alta scolarizzazione nel senso di consentire a molte persone di trovare, attraverso questo rapporto con il mondo del lavoro, della scuola e della azienda, una possibilità di impiego duraturo.

Non posso non sottolineare anch'io, come hanno fatto altri colleghi, che ci troviamo in una fase di transizione. Sono del parere, però, che tale fase debba essere governata, non semplicemente subita come un dato di fatto.

Credo che sul piano del rapporto fra scuola e mondo del lavoro, nella coscienza che questo è un problema immenso, si sia posta una prima pietra. Credo anche che ciò vada verificato con il passare del tempo e sulla base di questa prima sperimentazione si possa tentare, alla fine, un bilancio, e quindi anche una ripresa di iniziativa.

Concludo ringraziando sia la Commissione, sia il relatore per il lavoro svolto e rivolgendo un appello nel senso che indicava prima il collega Marte Ferrari: occorre la ripresa di una vena di idealità nell'affrontare questi problemi, rendendoci conto anche noi, come forze politiche, che da questo punto di vista ci sono insufficienze.

Credo che il provvedimento cerchi di creare un rapporto positivo fra giovani e

società, fra giovani e istituzioni. Ora, la ricerca di un rapporto leale fra componenti sociali diverse è una strada obbligata, se vogliamo che la società, nei suoi meccanismi portanti, non sia posta in discussione da una tensione sociale che aumenta sempre di più.

È un obbligo delle parti sociali, dei partiti, delle istituzioni, dei lavoratori ricercare un rapporto reciproco leale e positivo, ben sapendo che la scommessa che abbiamo davanti è impegnativa. Del resto, se non ci muoviamo in questo senso, tutti gli sforzi possono risultare vani.

Preannuncio quindi il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento, che rappresenta un primo passo verso ulteriori iniziative che consentano di affrontare e risolvere il problema della disoccupazione nel modo migliore.

PRESIDENTE. Il disegno di legge verrà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Piano straordinario per l'occupazione giovanile » (2989-*ter*):

Presenti e votanti . . . 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . 32
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Risulta pertanto assorbita la concorrente proposta di legge n. 212.

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Arisio, Azzolini, Balbo Ceccarelli, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Bianchini, Cristofori, Danini, Ferrari Marte, Florino, Francese, Garocchio, Gasparotto, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lops, Mancini Vincenzo, Mancuso, Monducci, Montessoro, Pallanti, Pisicchio, Picchetti, Pujia, Righi, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli, Zavettieri.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO